



**Città di Trani**  
***Medaglia d'Argento al Merito Civile***  
**Provincia Barletta Andria Trani**

**AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 222**  
**N. GENERALE 1903 DEL 30/12/2021**

**OGGETTO: AMET S.P.A GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO CON  
SCADENZA 31/12/2021 PROROGA DEL SERVIZIO IN OTTEMPERANZA A  
QUANTO PREVISTO DALLE NORMATIVE VIGENTI (CODICE DELLE SOCIETÀ  
PARTECIPATE DECRETO LEGISLATIVO NR. 50/2016 CONTRATTO DI  
SERVIZIO)**



**Città di Trani**  
**Medaglia d'Argento al Merito Civile**  
**Provincia Barletta Andria Trani**

**AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 222**  
**DEL 30/12/2021**

**OGGETTO: AMET S.P.A GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO CON SCADENZA 31/12/2021 PROROGA DEL SERVIZIO IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLE NORMATIVE VIGENTI (CODICE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DECRETO LEGISLATIVO NR. 50/2016 CONTRATTO DI SERVIZIO)**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la proposta di provvedimento, predisposta dal medesimo dirigente che lo sottoscrive, anche quale responsabile del procedimento;

**Richiamato** il decreto sindacale con il quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali, nonché il PEG\PIANO DELLA PERFORMANCE con il quale sono state assegnate le risorse e gli obiettivi riferiti ai centri di responsabilità di propria pertinenza,

**PREMESSO** che:

- Con atto dirigenziale nr. 643 dell'11/06/2020 è stato prorogato il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento a cura dell'Amet SpA per un periodo di tempo non superiore a sei mesi a partire dal 01/07/2020 così come previsto dall'art. 2 ("Durata") del contratto di servizio stipulato tra il Comune di Trani e l'Amet SpA;
- L'art. 2 comma 2 del Contratto di Servizio citato prevedeva che: *"Alla scadenza del contratto la Società è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio **fino al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario del servizio**";*
- Il comma 11 dell'art. 106 del Decreto Legislativo 50/2016 prevede che: *la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario **alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente**. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante";*

che con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 163 del 03/12/2020 l'Amministrazione Comunale ha preso atto che:

- al fine di perseguire una più razionale gestione del sistema delle soste e dei parcheggi nel Comune di Trani, ha acquisito la proposta del Dirigente dell'Area Urbanistica all'esito dell'istruttoria condotta dallo stesso Dirigente, che ha individuato quale Operatore Economico Proponente, nell'ambito di "Finanza di progetto" art. 183 comma 15 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., "Costituendo RTI – Società No Problem Parking s.p.a. – Società SI.GE.A. s.r.l. con sede in Napoli in via Cornelia dei Gracchi nr. 28/C, per la "Progettazione, realizzazione e gestione in concessione di Sistema Integrato della Sosta;
- tale scelta è stata recepita in sede di aggiornamento della programmazione delle opere pubbliche, approvata dal consiglio comunale in data 30.12.2020; nel corso della stessa seduta consiliare, in sede di ricognizione delle società partecipate dall'ente, è stato acclarato che per la società controllata AMET s.p.a. non ricorrono le condizioni per procedere ad affidamenti in house, non essendo stata nemmeno avviata la richiesta di iscrizione nell'elenco tenuto dall'ANAC, ai sensi dell'articolo 192 del d.leg.vo 50\2016;

Rilevato altresì che la Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 24 del giorno 08.03.2021 rubricata **“PROPOSTA DI PPP - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DELL'ART - 183, COMMA 15 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DELLA SOSTA NELLA CITTÀ DI TRANI”** ha deliberato di *“.....omissis..... 2) di approvare in termini di pubblica fattibilità ai sensi dell'Art. 183, comma 15, 6° periodo la proposta formulata dal “Costituendo RTI – Società No Problem Parking S.p.A. – Società SI.GE.A. s.r.l.” con sede legale a Napoli in via Cornelia dei Gracchi n. 28/C, nella misura in cui la stessa sia adeguata nei termini già richiesti ed in quelli che saranno formulati, all'esito del contraddittorio tra il Promotore e l'Amministrazione Comunale, compresa la revisione dello schema di convenzione e l'adeguamento dei contenuti al modello proposto dall'ANAC con delibera 116/2020, subordinando a tanto la definitiva approvazione del progetto di fattibilità, così come modificato, da porre a base di gara;*

*3) a tal fine, di demandare al Soggetto Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente dell'Area Urbanistica Demanio Ambiente, di instaurare, in contraddittorio con il predetto RTI Promotore, uno specifico tavolo tecnico-amministrativo che dovrà tener conto delle considerazioni e valutazioni espresse dal Consiglio Comunale oltre che dalle Associazioni di categoria e dagli Ordini Professionali da recepire nel corso di appositi forum tematici organizzati dallo stesso Responsabile del Procedimento;*

*4) in virtù di quanto emerso dal suddetto tavolo tecnico-amministrativo, oltre che da una revisione dello schema di convenzione secondo i canoni di efficienza, qualità e sostenibilità giuridico ed economica dell'iniziativa, l'Amministrazione Comunale indicherà le modifiche che la stessa riterrà necessarie per la definitiva approvazione del progetto. Se il costituendo RTI non dovesse apportare al progetto di fattibilità, al piano finanziario ed allo schema di convenzione, le modifiche che il Comune di Trani, a proprio insindacabile giudizio, ritiene necessarie per la sua approvazione, il progetto si intenderà non approvato, la proposta non potrà essere posta a base di gara e l'intero iter amministrativo dovrà ritenersi concluso senza che il costituendo RTI possa avanzare qualsivoglia pretesa e/o diritto per la proposta iniziale e per qualsivoglia attività posta in essere;*

5) di rimettere al Soggetto Responsabile Unico del Procedimento, Dirigente dell'Area Urbanistica Demanio Ambiente, tutti i successivi adempimenti in ordine alle attività consequenziali previste dall'Art. 183, comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”

**RITENUTO** necessario non interrompere il servizio di che trattasi, in quanto il numero di aree di sosta a pagamento messe in esercizio rendono necessaria una gestione organizzata, comprendente la messa in opera, l'esercizio, il controllo e la manutenzione delle apparecchiature (di proprietà della società) e degli strumenti necessari all'esazione delle tariffe, la posa in opera e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale (quest'ultima di proprietà della società), il prelievo degli incassi, il controllo delle aree di sosta attraverso la figura degli ausiliari della sosta con rilievo delle eventuali infrazioni.

Che il servizio viene, ad oggi, adeguatamente svolto dalla società AMET, in grado di assicurare un efficace svolgimento dello stesso sia sotto il profilo organizzativo che funzionale.

Che ad oggi la nozione interna di servizio pubblico locale a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (ex multis, Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001, nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di Interesse Generale, ove limitata all'ambito locale, come riconosciuto dalla stessa Corte con la sentenza n. 272 del 2004 (Corte Cost., 325/2010).

Che la gestione dei parcheggi a pagamento su area pubblica, riguardando l'utilizzazione di un bene pubblico ed essendo un'attività svolta in favore della collettività indistinta dei cittadini, costituisce un'attività di pubblico servizio assunto dalla pubblica amministrazione e come tale rientrante secondo la normativa comunitaria tra i “servizi di interesse generale” e qualificato dalla legislazione italiana vigente, in quanto erogato dall'ente locale al pubblico, come “servizio pubblico locale”

Preso atto della nota mail prot. 5106 del 30.12.2021 a firma dell'Amministratore delegato AMET e della volontà dell'Ente di voler continuare a mantenere le aree, già individuate nel contratto di servizio, a pagamento mediante dispositivi di controllo della sosta;

Che nelle more che il nuovo modello gestionale (Cfr. Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del giorno 08.03.2021) venga attuato, previo esperimento delle relative procedure di gara, e quindi individuato il nuovo soggetto aggiudicatario del servizio, alla luce di quanto previsto dall'art. 16 comma 5 ultimo periodo del Codice delle Società Partecipate, art. 106 comma 11 secondo periodo del Decreto Legislativo 50/2016 e art. 2 comma 2 del Contratto di Servizio, si rende necessario ed opportuno non interrompere la gestione dei parcheggi a pagamento, prorogando di dodici mesi a partire dal 01/01/2022 il Contratto di Servizio con l'Amet SpA e relativo alla gestione del servizio di sosta a pagamento, in quanto di fondamentale importanza per la collettività, a patto che il servizio sia esercitato alle medesime condizioni così come previsto dal Contratto medesimo e dalla citata normativa vigente;

Visto il D.lgs .50/2016 art. 63

#### **DETERMINA**

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
1. Di prorogare il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento con scadenza 31/12/2021 a

partire dal 01/01/2022 e per un ulteriore periodo di dodici mesi, nelle more della nomina del nuovo Gestore, con facoltà, decorsi i primi sei mesi, di recedere anticipatamente con un preavviso di almeno sessanta giorni;

2. Di confermare le attuali condizioni di affidamento del servizio, come da Contratto di Servizio Rep. Nr. 4120 registrato in data 09/07/2009;
3. Di trasmettere il presente provvedimento all'Area Economica Finanziaria per gli adempimenti contabili di competenza e alla società AMET per la prosecuzione del servizio;
4. Di dare atto che, in ragione dei suoi contenuti il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in Amministrazione Trasparente, ai sensi del d.leg.vo 33/2013, sezione:  
Elenco tabellare affidamenti di lavori\servizi\forniture, precisandosi che sono stati assolti gli obblighi informativi presso il SIMOG e rispettate le disposizioni che prevedono il ricorso alle convenzioni CONSIP, ai Soggetti Aggregatori, ovvero al MEPA;
5. Di dare atto che il responsabile del procedimento ha preventivamente verificato ed il dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta:
  - la regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.leg.vo 267/00
  - il rispetto delle misure generali e specifiche previste dal piano di prevenzione della corruzione
  - l'assenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse o che impongano obblighi di astensione.
  - L'assenza di dati personali sensibili o che comunque pongano divieti o limiti nella pubblicazione del presente provvedimento in albo pretorio \ ovvero l'avvenuta obliterazione di tali dati nel testo che sarà oggetto di pubblicazione.

**Il Dirigente AREA POLIZIA LOCALE E  
PROTEZIONE CIVILE  
Leonardo Cuocci Martorano**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Leonardo Cuocci Martorano in data 30/12/2021



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 2183**

Settore Proponente: **AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**

Ufficio Proponente: **Segreteria Comando**

Oggetto: **AMET S.P.A GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO CON SCADENZA 31/12/2021 PROROGA DEL SERVIZIO IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLE NORMATIVE VIGENTI (CODICE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DECRETO LEGISLATIVO NR. 50/2016 CONTRATTO DI SERVIZIO)**

Nr. adozione settore: **222** Nr. adozione generale: **1903**

Data adozione: **30/12/2021**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **31/12/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario  
**DOTT. VINCENZO COLUCCI**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

COLUCCI VINCENZO in data 31/12/2021

**L'Addetto alla Pubblicazione**

## **A T T E S T A**

**che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 12/01/2022 al 27/01/2022.**

**Trani, li 12/01/2022**

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**Armenise Gianvito**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

GIANVITO ARMENISE in data 12/01/2022